

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2172 del 07/05/2019
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del torrente Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) con l'attraversamento di un ponte ferroviario. Procedimento RN18T0003 - Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2244 del 07/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette MAGGIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Rilascio di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del torrente Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) con l'attraversamento di un ponte ferroviario.

**Procedimento RN18T0003** - Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

**VISTA** l'istanza, corredata di elaborati grafici, registrata al prot. PGRN/2018/2197 del 08/03/2018 con la quale il Sig. Vincenzo Cefaliello, in qualità di rappresentante delegato ad assumere obbligazioni per conto della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale di Bologna - (C.F. 01585570581), ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del torrente Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) catastalmente distinta al foglio 10 antistante le particelle 97-91 con l'attraversamento di un ponte ferroviario a due binari per una lunghezza di 36,00 m. circa (area impalcato 150 m<sup>2</sup>);

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 82 del 04/04/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che non nota prot PGRN/2018/3436 del 13/04/2018 è stato comunicato alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio, con nota prot. PGRN/2018/3728 del 23/04/2018, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n.1952 del 05/06/2018, trasmessa con nota di prot. PC/2018/26361 del 12/06/2018 registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/5654 ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

**PRESO ATTO:**

- della comunicazione allegata all'istanza, di richiesta di esenzione dal canone di occupazione, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei delle acque pubbliche e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, chiedendo quindi di applicare le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo R.F.I. S.p.A. da considerarsi "particolare utente" del demanio idrico;

- della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna, prot PGDG/2018/792 del 19/01/2018, registrata al prot. di Arpae PGRN/2018/977 del 02/02/2018, con cui si conferma l'applicabilità per R.F.I. S.p.A. dell'art. 60 del RD n. 1447/1912, laddove l'intervento sia circoscritto all'occupazione di alveo, in quanto demanio improduttivo, fermo restando la prestazione di una garanzia (cauzione) da parte della Società per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, come stabilito dall'art. medesimo;

**CONSIDERATO:**

- che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad attraversamento con ponti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;
- che il deposito cauzionale è stato definito, ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art 8 della L.R. n. 2/2015 in €. 505,00 (euro cinquecentocinque/00), pari ad una annualità del canone eventualmente dovuto, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PGRN/2018/9132 del 19/09/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2019/31900 del 27/02/2019;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 06/03/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 505,00 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 08/02/2019, a titolo di deposito cauzionale;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni dodici secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (C.F. 01585570581) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del

torrente Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) catastalmente distinta al foglio 10 antistante le particelle 97-91 con l'attraversamento di un ponte ferroviario a due binari per una lunghezza di 36,00 m. circa (area impalcato 150 m<sup>2</sup>). Tale attraversamento è identificata nell'elaborato grafico "stato di fatto e di progetto" e nella planimetria catastale allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2029;
6. di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale, pari ad €. 505,00 (euro cinquecentocinque/00), trovando applicazione gli artt. 59 e 60 del RD n. 1447/1912 in quanto trattasi di occupazione relativa ad alveo e demanio improduttivo, come precisato dalla nota del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna prot. PGDG/2018/792 del 19/01/2018;
7. di trattenere, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione, il deposito cauzionale di €. 505,00 (euro cinquecentocinque/00), versato in data 08/02/2019 corrispondente al valore del canone annuo ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato De Donato**  
(Documento firmato digitalmente)

## **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

### **Unità Gestione Demanio Idrico**

#### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (C.F. 01585570581) in seguito indicato come "Concessionario". **Procedimento RN18T0003.**

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico del torrente Uso nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) catastalmente distinta al foglio 10 antistante le particelle 97-91 con l'attraversamento di un ponte ferroviario a due binari per una lunghezza di 36,00 m. circa (area impalcato 150 m<sup>2</sup>). Tale attraversamento è identificata nell'elaborato grafico "stato di fatto e di progetto" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2029. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza.**

#### **Articolo 3**

##### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario è esente dal pagamento del canone annuale, pari ad € 505,00 (euro cinquecentocinque/00), trovando applicazione gli artt. 59 e 60 del RD n. 1447/1912 essendo l'occupazione relativa ad alveo e demanio improduttivo, come precisato dalla nota del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna prot. PGDG/2018/792 del 19/01/2018;
2. Il deposito cauzionale, dovuto secondo quanto specificato nella suddetta nota prot. PGDG/2018/792 del 19/01/2018, è corrispondente al canone annuo e quantificato in € 505,00 (euro cinquecentocinque/00) ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;

2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;

- la sub-concessione a terzi.

## **Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1952 del 05/06/2018 di seguito riportate:

La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

- a) *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- b) *Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri necessari per mantenere la sezione di deflusso come da elaborati allegati per garantire sicurezza idraulica del corso d'acqua in corrispondenza del ponte e dei due tratti fluviali a monte ed a valle per almeno 200 mt. In particolare il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione della vegetazione e dei detriti alluvionali che si accumulano contro le pile/spalle del ponte e provvedere ad eventuali tagli selettivi nei tratti fluviali a monte ed a valle, sopramenzionati;*
- c) *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- d) *La manutenzione del ponte e le verifiche sulla stabilità dello stesso sono tutte in carico al Concessionario;*
- e) *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- f) *Il nulla-osta idraulico non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del Concessionario ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

**INOLTRE**

- g) *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- h) *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- i) *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- j) *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- k) *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- l) *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- m) *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*
- n) *di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**